



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

PASQUALE D'ASCOLA
ADRIANA D'ORONZO
MILENA FALASCHI
GIULIA IOFRIDA
ENZO VINCENTI
ROSSANA MANCINO
EMILIO IANNELLO
GUGLIELMO CINQUE
GIUSEPPE FORTUNATO

Primo Presidente
Presidente di Sezione
Presidente di Sezione
Presidente di Sezione
Presidente di Sezione
Consigliere
Consigliere
Consigliere – rel.
Consigliere

CONTRATTO AGENZIA GIURISDIZIONE	
REGOLAMENTO UE) N. 1215/2012 DEL	
PARLAMENTO	
EUROPEO E DEL	
CONSIGLIO DEL 12	
DICEMBRE 2012	

Ud. 26/05/2026 PU

Cron.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 20507/2020 r.g. proposto da:

_____ in persona del legale rapp.te pt, rappresentata
difesa dagli avvocati _____
_____ con domicilio digitale *p.e.c.* come da Registri di Giustizia.

-ricorrente-

contro

1



_____, nella qualità di titolare della ditta individuale
_____, rappresentato e difeso dall'avvocato
_____ con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia.

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO, n. 393/2020,
pubblicata il 20.5.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
26/05/2026 dal Consigliere dott. Guglielmo Cinque;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo
e del secondo motivo con l'affermazione della giurisdizione del giudice
italiano.

FATTI DI CAUSA

1. - Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano, in
parziale accoglimento dell'appello proposto da _____ contro la
sentenza del Tribunale di Monza n. 2010/2019, e in parziale riforma di detta
sentenza, condannava la _____ V. al pagamento, in favore del
_____, di: - € 66.583,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- € 45.885,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; confermava
nel resto le statuizioni di merito.

2. - Per quanto qui interessa, la Corte premetteva: - che il Tribunale di
Monza aveva rigettato nel merito le domande con cui _____
quale agente, aveva chiesto la condanna della preponente _____
società di diritto olandese, al pagamento di differenze provvigionali,
indennità sostitutiva del preavviso, indennità ex art. 1751 c.c.; in subordine,
una diversa cifra a titolo di FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) e
l'indennità suppletiva di clientela; - che sempre il primo giudice aveva
respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla preponente.



3. - Tanto premesso, la Corte, nel ritenere fondato il primo motivo d'appello dell'agente, interpretava l'art. 5 del contratto di agenzia stipulato tra le parti e concludeva che esso contemplasse un accordo fra le stesse in virtù del quale fosse possibile discostarsi dalla percentuale di base della provvigione dell'8% stabilita in detto contratto; ma, esaminata la corrispondenza intercorsa e i documenti relativi agli affari conclusi con la _____, concludeva che in relazione ad essi fosse stato raggiunto un accordo per una provvigione inferiore a quella prevista come ordinaria dal contratto di agenzia.

3.1. - Da tanto derivava che non sussisteva alcun inadempimento da parte dell'agente, tale da giustificare il recesso della preponente, ma soprattutto derivava la mancata osservanza del termine di preavviso, sicché l'agente aveva diritto al pagamento dell'indennità di preavviso, nella misura calcolata dall'appellante.

4. - La Corte, invece, riteneva che dovesse essere confermata la sentenza in tutte le sue ulteriori statuizioni, non avendo effettivamente fornito l'agente alcun elemento di prova circa l'arricchimento derivato alla preponente e comunque circa la sussistenza del proprio diritto ad ottenere le indennità richieste anche in via alternativa/subordinata.

5. - Quanto all'appello incidentale condizionato proposto dalla _____, sul punto di giurisdizione, la Corte osservava che, nella sentenza gravata si leggeva testualmente che il motivo per cui il Tribunale aveva ritenuto la propria giurisdizione derivava dal fatto che era stato dichiarato, senza contestazione, che l'attività dell'agente si era svolta in Italia, dove questi aveva la sede, e che tale affermazione non era stata smentita; soprattutto, il punto non veniva confutato o contestato in appello, dove si riproponevano semplicemente le stesse eccezioni sollevate nella memoria di costituzione di primo grado. E, secondo la Corte distrettuale, dato quanto sopra, la giurisdizione del giudice italiano andava affermata in relazione alle



stesse allegazioni della preponente, ritenendo perciò infondato l'appello incidentale condizionato di quest'ultima.

6. - Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

7. - L'intimato resisteva con controricorso.

8. - La Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 20838/2025, rimetteva gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per motivi di giurisdizione inerenti alla competenza del giudice italiano.

8.1. - In particolare, la Sezione Lavoro, premesso che l'art. 7 del Regolamento U.E. n. 1215/2012 aveva riprodotto il testo del previgente art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, ha rilevato che, in relazione a quest'ultima disposizione la Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11.3.2010 (Terza Sezione), nel procedimento C-19/09 tra la Wood Floor Solutions Andress Damberger GmbH, società avente sede in Austria, e la Silva Trade S.A. società con sede in Lussemburgo, aveva affermato che: (punto 38) nel contratto di agenzia, rientrante nella disciplina di quelli che prevedono una "prestazione di servizi" ai sensi del Regolamento, ai fini della individuazione della giurisdizione occorreva identificare, sulla base di tale contratto, il luogo in cui l'agente era tenuto a svolgere in via principale la propria attività per conto del preponente, consistente in particolare nella preparazione, nella negoziazione ed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egli era incaricato"; che (punto 40) qualora le disposizioni del contratto non consentissero di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi - o perché esse prevedano una pluralità di luoghi di fornitura, o perché non prevedevano esplicitamente alcuno specifico luogo per tale fornitura - né l'agente avesse già fornito siffatti servizi, occorreva, in via subordinata, prendere in considerazione il luogo in cui l'agente aveva effettivamente



svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che la fornitura dei servizi in tale luogo non fosse contraria alla volontà delle parti quale risultante dalle disposizioni del contratto; a tal fine, era possibile tener conto degli aspetti di fatto del caso di specie e, in particolare, del tempo trascorso in tali luoghi, nonché dell'importanza dell'attività ivi svolta; spettava al giudice nazionale adito determinare la propria competenza sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (v. sentenza Color Drack, cit. punto 41); che (punto 41) in quarto luogo, in caso di impossibilità di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi tanto sulla base delle disposizioni del contratto stesso quanto alla luce della sua esecuzione effettiva, occorreva individuare tale luogo in altro modo che rispetti al tempo stesso gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguiti dal legislatore"; che (punto 42) in tale ottica, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, occorreva considerare come luogo della fornitura principale dei servizi prestati da un agente commerciale il luogo in cui questi era domiciliato: infatti, tale luogo era sempre identificabile con certezza ed era dunque prevedibile; inoltre, esso presentava un legame di prossimità con la controversia, in quanto l'agente, con tutta probabilità, vi forniva una parte non trascurabile dei propri servizi; e quest'ultimo criterio del "luogo in cui l'agente è domiciliato" era, infatti, ribadito nella risposta definitiva ad una delle questioni poste (v. punto 43).

8.2. - La Sezione Lavoro ha evidenziato, poi, che nel contratto intercorso tra le parti in data 16.5.2005, nella *mail* del 10.12.2015, annettendo ad esso valore confessorio, l'agente faceva presente di essere "*rimasto qui in Serbia per ultimare questo affare al quale ho lavorato per un lungo periodo*", peraltro, facendo presente che la sera stessa sarebbe tornato "*a Milano*", nella cui provincia, come si era già visto, aveva sede la sua impresa, indicandovi sempre numeri di cellulare e di *fax* con il prefisso internazionale dell'Italia; inoltre, che nella nota non si specificava quanto tempo il _____ si fosse trattenuto in Serbia, prima di rientrare in Italia, e, in ogni caso, si trattava



dell'unico documento che comprovava una presenza fisica dell'agente in rapporto agenziale che ha avuto corso per oltre 11 anni, e certamente non solo per l'affare concluso con la Natura Trade.

8.3. - La Sezione Lavoro ha, quindi, precisato che l'ambito spaziale rispetto al quale poteva essere delimitato l'incarico di cui all'art. 1747 cod. civ. poteva non coincidere con il "luogo situato in uno Stato membro in cui i servizi erano o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto" e che, in un momento storico in cui la digitalizzazione era dominante in tutti i livelli, nella fattispecie si poteva considerare che l'agente avesse prestato la propria opera in Italia atteso che le attività di "preparazione", di "negoiazione" e di "conclusione delle operazioni", di cui l'agente era incaricato, avrebbero potuto essere espletate da remoto in Italia o per via cartolare o comunque con limitate presenze fisiche dell'agente nei luoghi dei paesi della ex Jugoslavia in considerazione del fatto che la sede dell'agente (impresa individuale) era in Italia e nel contratto era specificato che aveva il compito di seguire le richieste di informazioni dalla ex Jugoslavia e non nella ex Jugoslavia.

9. - Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano.

10. - Entrambe le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, sollevate dal controricorrente, del ricorso introduttivo del presente giudizio perché, contrariamente a quanto dedotto: a) è stato rispettato il principio di sinteticità espositiva compatibilmente alla complessità della intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, senza che la loro esposizione si riveli oscura o lacunosa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse (Cass. Sez. Un. n. 37552 del 2021); b) sono state illustrate



maggio 1995, n. 218, non ha in Italia *"un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile"*.

L'art. 5 dello stesso Regolamento suddetto, al comma 1, aggiunge che: *"Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle Sezioni da 2 a 7 del presente capo"*.

Sempre per quanto qui rileva, l'art. 7 della Sezione 2, sotto la rubrica *"Competenze speciali"*, recita: *"Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:*

- nel caso di compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto".

Nello svolgimento della censura in esame, la ricorrente ha richiamato taluni passi della sentenza 11 marzo 2020 della Corte di giustizia dell'Unione europea (Terza Sezione) nel procedimento C-19/09, tra la Wood Floor Solutions Andress Damberger GmbH, società avente sede in Austria, e la Silva Trade S.A., società con sede in Lussemburgo; causa avente ad oggetto una domanda di indennizzo per lo scioglimento anticipato di un contratto di agenzia commerciale eseguito in una pluralità di Stati membri.

3.2 - Al di là di taluni evidenti difformità tra la fattispecie concreta giunta al vaglio della Corte europea e quella che qui ci occupa, dai principi in essa



espressi si desumono comunque utili spunti ermeneutici, rispetto al caso di specie, in punto di giurisdizione.

In primo luogo, occorre dare conto che la citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea riguardava un caso in cui trovava ancora applicazione il previgente Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Nondimeno, come si anticipava, le soluzioni date in tale decisione alle questioni allora poste (che riguardavano un contratto di agenzia commerciale eseguito in una pluralità di Stati membri, laddove nel nostro caso, secondo la prospettazione della ricorrente, l'attività dell'agente era stata eseguita in Stati extracomunitari), sono fondate su disposizioni di quel previgente Regolamento, praticamente riprodotte in modo pedissequo in quelle del Regolamento U.E. n. 1215/2012, com'è agevole controllare dalla comparazione di tali ultime norme con quelle considerate in detta sentenza.

Tenendo conto, allora, che l'art. 7 del vigente Regolamento U.E. ha riprodotto il testo del previgente art. 5 del Regolamento (CE) n. 44/2001, può concludersi che il contratto di agenzia commerciale riguardi una "prestazioni di servizi", cui fa attualmente riferimento l'art. 7, lett. b), secondo trattino, del nuovo Regolamento. Invero, l'intera motivazione della sent. della Corte di giustizia UE 11.3.2010 cit. non ha nutrito dubbi sul punto che tale tipo contrattuale dell'agenzia commerciale rientri tra i contratti che prevedono una "prestazione di servizi".

Del resto, tale conclusione è avvalorata anzitutto dal rilievo che la lett. a) dell'art. 7 si riferisce alla "materia contrattuale" in genere, e che nell'ambito della stessa norma, ai fini dell'individuazione del "luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in contratto", l'unica diversa figura contrattuale distintamente considerata (nel testo *sub* primo "trattino") e



disciplinata è quella della "compravendita di beni"; ed a ciò è sottesa all'evidenza la tendenziale onnicomprensività per il resto dell'ampio *genus* dei contratti relativi alla "prestazione di servizi".

E nello stesso senso depone indirettamente la considerazione che altri e specificati contratti (quelli di assicurazione, quelli individuali di lavoro), non, però, quello di agenzia, sono appositamente disciplinati in punto di competenza giurisdizionale anche nel nuovo Regolamento, ma in distinte e successive previsioni.

3.3 - Tornando, quindi, alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel punto 34, si precisa: *"che, in un contratto di agenzia commerciale, la parte che esegue la prestazione caratteristica di tale contratto e che, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, effettua la fornitura dei servizi è l'agente"*; nel punto 38, si conclude che: *"Pertanto, nell'ambito di un contratto di agenzia commerciale, occorre identificare, sulla base di tale contratto, il luogo in cui l'agente era tenuto a svolgere in via principale la propria attività per conto del preponente, consistente in particolare nella preparazione, nella negoziazione ed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egli era incaricato"*; nel punto 40, si è considerato che: *"Qualora le disposizioni del contratto non consentano di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi – o perché esse prevedano una pluralità di luoghi di fornitura, o perché non prevedano esplicitamente alcuno specifico luogo per tale fornitura – ma l'agente abbia già fornito siffatti servizi, occorre, in via subordinata, prendere in considerazione il luogo in cui l'agente ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che la fornitura dei servizi in tale luogo non sia contraria alla volontà delle parti quale risultante dalle disposizioni del contratto. A tal fine, è possibile tener conto degli aspetti di fatto del caso di specie e, in particolare, del tempo trascorso in tali luoghi, nonché dell'importanza dell'attività ivi svolta. Spetta*



al giudice nazionale adito determinare la propria competenza sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (v. sentenza Color Drack, cit. punto 41)”; nel punto 41, si aggiunge che: “In quarto luogo, in caso di impossibilità di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi tanto sulla base delle disposizioni del contratto stesso quanto alla luce della sua esecuzione effettiva, occorre individuare tale luogo in altro modo che rispetti al tempo stesso gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguiti dal legislatore”.

Ma non va anche trascurato il successivo e conclusivo punto 42, in cui si specifica: *“In tale ottica, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, occorrerà considerare come luogo della fornitura principale dei servizi prestati da un agente commerciale il luogo in cui questi è domiciliato. Infatti, tale luogo è sempre identificabile con certezza ed è dunque prevedibile. Inoltre, esso presenta un legame di prossimità con la controversia, in quanto l’agente, con tutta probabilità, vi fornirà una parte non trascurabile dei propri servizi”; e quest’ultimo criterio del “luogo in cui l’agente è domiciliato” è, infatti, ribadito nella risposta definitiva ad una delle questioni poste (v. punto 43).*

Nell’apprezzare ora tali rilievi della Corte Europea si deve considerare che il principio della prevedibilità delle “norme sulla competenza” giurisdizionale è stato ribadito anche in relazione al vigente Regolamento U.E. n. 1215/2012 (cfr. in particolare i “Considerando” 15 e 16 dello stesso).

4. – Deve, inoltre, sottolinearsi che, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione sono anche giudici del fatto, sicché si può e si deve esaminare l’atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando tale titolo sia stato già apprezzato col provvedimento impugnato, perché la decisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale (Cass. Sez. Un. n. 567 del 2024): ne consegue che tutti i profili di inammissibilità della censura,



relativi alla mancata contestazione sulla circostanza che l'agente abbia prestato la propria opera in Italia, devono ritenersi ininfluenti.

5. - Venendo ora a considerare il testo del "Contratto" *inter- partes* in data 16 maggio 2005, vi è indicata "....." seguito indicata (.....) "come agente esclusivo con un contratto di agenzia esclusiva..... revedendosi, per quanto qui interessa, che:

"1. ha il diritto di agire in qualità di agente esclusivo d..... nel territorio della ex Jugoslavia (in conformità all'Articolo 7) per la promozione e la vendita di, apparecchiature correlate prodotte e/o vendute da, 2. è tenuta a fornire informazioni relative alle situazioni di mercato, alla concorrenza tariffaria e alle attività e previsioni di vendita allo scopo di assistere alle vendite di nella ex Jugoslavia (in conformità all'Articolo 7)". L'art. 7, a sua volta, specificava: "..... ha il compito di seguire le richieste di informazioni dalla ex Jugoslavia. I Paesi interessati sono: - Bosnia e Erzegovina - Serbia e Montenegro - Macedonia".

5.1 - In calce al contratto scritto sono presenti le sottoscrizioni delle parti e, per quanto qui interessa, quella de..... ra seguita dagli estremi identificativi essenziali della sua impresa..... pacificamente individuati (indirizzo della sede in..... in provincia di Milano e numeri di telefono e di fax, che, come si trae dal prefisso + 39, corrispondono a recapiti telefonici italiani).

Gli stessi "contatti" e sede sono costantemente presenti nella corrispondenza tra le parti (sia quella inviata dall'agente che quella ricevuta dalla..... nelle fatture che la stessa ricorrente ha prodotto anche in questa sede. Nessuno dei documenti predetti proviene da, o è stato inviato in, Serbia o qualcuno degli altri Paesi extra-UE dell'ex Jugoslavia indicati nel contratto scritto di agenzia, oppure da altri Paesi in genere.



Anche nell'unico documento che esalta a più riprese la ricorrente (nel caso dei primi due motivi a pag. 22 del ricorso, nel relativo "preambolo"), ossia, la *mail* in data 10.12.2015, annettendo ad essa addirittura valore confessorio, l'agente si limita a far presente di essere "rimasto qui in Serbia per ultimare questo affare al quale ho lavorato per un lungo periodo", peraltro, facendo presente che la sera stessa sarebbe tornato "a Milano", nella cui provincia come s'è già visto aveva sede la sua impresa, indicandovi sempre numeri di cellulare e di fax con il prefisso internazionale dell'Italia. Nella nota non si specifica quanto tempo il _____ fosse trattenuto in Serbia, prima di rientrare in Italia, e si tratta dell'unico documento che comprova una presenza fisica dell'agente in Serbia in un rapporto agenziale che ha avuto corso per oltre 11 anni, e certamente non solo per l'affare concluso con la _____.

6. - Tutto ciò considerato, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1742 primo comma cod. civ., *"Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata"*.

Il contratto di agenzia si caratterizza, pertanto, nell'affidamento di uno stabile incarico avente ad oggetto la promozione, per conto della preponente, contro un corrispettivo, della conclusione di contratti in una determinata zona.

In giurisprudenza (Cass. n. 6482/2004; Cass. n. 20453/2018) si è affermato che, nel contratto di agenzia, la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione.



Come, però, specificato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sopra richiamata, il luogo che rileva, ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dal Regolamento, è *"il luogo in cui l'agente era tenuto a svolgere in via principale la propria attività per conto del preponente, consistente in particolare nella preparazione, nella negoziazione ed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egli era incaricato"*.

Nella fattispecie, pertanto, è agevole rilevare che il luogo previsto dal contratto, ove il lavoratore era tenuto a svolgere la propria attività, è la *"lex Jugoslavia con interessamento dei Paesi Bosnia e Erzegovina - Serbia e Montenegro - Macedonia"* e questo rileva ai fini della individuazione della competenza giurisdizionale.

Non può condividersi la tesi secondo cui, ai fini della giurisdizione, occorre distinguere l'ambito spaziale, rispetto al quale può essere delimitato l'incarico agenziale, da intendersi quale *"zona determinata"*, dal luogo situato nello Stato membro in cui i servizi, nella specie di un agente, sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Tale distinzione, invero, può assumere rilevanza allorquando il contratto *"non consenta di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi - o perché esso preveda una pluralità di luoghi di fornitura, o perché non preveda esplicitamente alcuno specifico luogo per tale fornitura - ma l'agente abbia già fornito siffatti servizi"*, come precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (punto 40 della sentenza citata).

Ma quando il luogo di svolgimento dell'incarico promozionale, come nel caso *de quo*, sia precisamente determinato, dello stesso si deve tenere conto ai fini della applicazione dei criteri, previsti dal Regolamento U.E. rego ante la materia, per individuare la giurisdizione del giudice adito, in un contesto in cui è anche ipotizzabile che l'attività svolta dall'agente possa essere



connotata da prestazioni diverse e non definite, svolte pure in altri luoghi, ma comunque finalizzate alla promozione e conclusione dei contratti nella zona assegnata, essendo tali le obbligazioni principali dell'agente.

Del resto, una diversa interpretazione, in cui la individuazione della competenza giurisdizionale sarebbe lasciata alla discrezionalità dell'agente con riferimento al luogo della sede della impresa di quest'ultimo per individuare lo spazio di esecuzione delle proprie attività senza alcun riguardo alla zona contrattualmente assegnata, contrasterebbe, per la sua intrinseca variabilità, con il principio della prevedibilità delle "norme sulla competenza" giurisdizionale, sopra richiamato, che costituisce un obiettivo del legislatore europeo, come specificato nei "Considerando" 15 e 16 del Regolamento U.E. n. 1215/2012.

Deve, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: *«Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento U.E. n. 1215/2012, relativamente alla individuazione dei criteri delle "Competenze speciali" -che consentono che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro- ai fini della competenza giurisdizionale, nel contratto di agenzia commerciale, occorre avere riguardo alla zona territorialmente assegnata all'agente quale luogo della fornitura principale dei servizi per conto del preponente».*

Conseguentemente, la Corte territoriale ha erroneamente confermato la giurisdizione del giudice italiano adito, come già deciso dal Tribunale, in quanto il criterio della "Competenza speciale" del luogo della prestazione dei servizi in uno Stato membro (nella fattispecie in Italia) non è stato correttamente applicato, di talché il giudice competente a decidere la presente controversia, ai sensi del citato Regolamento U.E., era da individuarsi solo in quello olandese, essendo la _____ domiciliata in Olanda (e non avendo in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile) ed essendo



la zona assegnata, nella quale il [redacted] aveva il diritto di agire in qualità di agente esclusivo di [redacted] quella della ex Jugoslavia, con interessamento dei Paesi Bosnia e Erzegovina - Serbia e Montenegro - Macedonia.

7. - Con un secondo motivo si denuncia testualmente "Omesso esame di un fatto decisivo dibattuto tra le parti ai fini della determinazione della giurisdizione, ai sensi dell'art. 360 nn. 1 e 5 c.p.c., e comunque violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ingiustamente omesso di esaminare la dichiarazione confessoria resa di [redacted] in relazione al luogo di effettiva esecuzione del Contratto d'Agenzia in relazione all'Affare".

8. - Con un terzo motivo si denuncia testualmente "Violazione/falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 2709-2710-2730-2733 comma 2 e 2735 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d'Appello considerato (i) che nella Fattura a Saldo il Sig. [redacted] ha confessorialmente accettato la Provvigione del Due per Cento e (ii) che la Fattura a Saldo prova, in ogni caso e comunque, la sussistenza dell'accordo sulla Provvigione del Due per Cento".

9. - Con un quarto motivo si denuncia testualmente "Violazione/falsa applicazione dell'art. 115 I comma c.p.c., in relazione all'art. 360 I comma n. 3 c.p.c. per travisamento della prova, per avere la Corte d'Appello stabilito che, dopo la Fatture d'Agosto 2016, nessun accordo è intervenuto tra le parti per avere il Sig. [redacted] emesso nei confronti della [redacted] fatture non relative all'affare, quando, invece, il Sig. [redacted] dopo le Fatture d'Agosto 2016, ha emesso una sola fattura, la Fattura a Saldo, che prova l'accordo sulla Provvigione del Due per Cento".



10. - Con un quinto motivo si eccepisce testualmente "Nullità della Sentenza d'Appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello (i) motivato la sentenza in modo apparente nella parte in cui ha ritenuto non intervenuto l'accordo tra le parti sulla Provvigione del Due per Cento, e (ii) omesso di far riferimento al documento decisivo rappresentato dalla Fattura a Saldo".

11. - Con un sesto motivo si denuncia testualmente "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso di considerare (i) la sussistenza dell'accordo sulla Provvigione del Due per Cento, (ii) l'inadempimento del Sig. _____ a tale accordo, avendo egli chiesto - in spregio di tale accordo - la provvigione dell'otto per cento, e (iii) la definitività della valutazione del Tribunale sulla gravità di detto inadempimento".

12. - Con un settimo motivo si eccepisce testualmente "Nullità della Sentenza d'Appello per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso di esaminare fatti decisivi, rendendo meramente apparente la motivazione della sentenza".

13. - La trattazione dei suddetti motivi resta assorbita dall'accoglimento del primo.

14. - Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, la gravata sentenza deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto e va dichiarato, ex art. 382 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice italiano.



15. – Le spese processuali dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il giorno 26 maggio 2026.

Il Primo Presidente

Pasquale D'Ascola

